

Tassa sulle insegne - Imposta sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Fatta salva l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario (Comune, Provincia, Anas), sulle insegne che si riferiscono al nome del circolo (escluse naturalmente quelle di somministrazione, poiché espressamente vietate), applicate sulle porte di accesso o vetrate, sulle facciate ecc., non grava la tassa comunale di pubblicità (DL 15/11/93 n.507 art.17 lettera H).

a. Imposta comunale sulla pubblicità

· Insegne, targhe e simili apposte all'ingresso dell'associazione:

sono esenti dall'imposta sulla pubblicità se si riferiscono all'individuazione di sedi (anche secondarie) dei circoli (sia di tipo "A" sia di tipo "B"). Le iscrizioni debbono riguardare esclusivamente il nome o la ragione sociale del circolo e non possono aggiungersene altre, pubblicizzanti enti o ditte commerciali e tanto meno prodotti da queste commercializzati.

· Altre forme di pubblicità:

le tariffe comunali in vigore debbono essere ridotte al 50%. Tale riduzione ha carattere soggettivo e si applica a tutti i manifesti, cartelloni, striscioni, insegne o altri mezzi. Si tratta di una riduzione di carattere soggettivo, che spetta anche nel caso in cui, nella pubblicità della manifestazione o della attività, si è indicato il nome della persona, della ditta o della società che eventualmente ha contribuito alla realizzazione dell'iniziativa. In altre parole la riduzione spetta con riferimento al mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Recentemente tuttavia tale principio sembra essere stato smentito da una risoluzione del Ministero delle Finanze (164/95), pubblicata su "Italia Oggi" del 10 giugno 1995, che ha riconosciuto tale riduzione a condizione che il messaggio pubblicitario sia esclusivamente riferibile all'associazione, e non anche ad un terzo (come nel caso in cui nel messaggio pubblicitario vi sia una sponsorizzazione di un terzo).

Peraltro l'applicazione di tale imposta, sia pure nella suddetta misura ridotta, si riferisce al solo caso in cui la pubblicità si riferisca all'esercizio di un'attività di carattere economico, finalizzata cioè a promuovere la domanda di beni e servizi. Ogni altra iniziativa volta a pubblicizzare l'attività svolta (attività istituzionale, non commerciale) non può essere considerata pubblicità (e quindi non deve essere assoggettata al tributo) in quanto è propaganda. A tal fine rammentiamo che già la Corte Costituzionale ha dichiarato nel 1974 illegittime alcune norme contenute nella preesistente

legislazione sull'imposta di pubblicità nella parte in cui assoggettavano a tassazione la "propaganda" delle associazioni senza fini di lucro in quanto manifestazione libera del proprio pensiero, non assimilabile, ripetiamo, alla pubblicità (c.d. propaganda ideologica).

b. Diritti sulle pubbliche affissioni

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta a metà per i manifesti di comitati, associazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Si rammenta che il diritto sulle pubbliche affissioni deve essere corrisposto quando i manifesti, le locandine e simili sono esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati a tale scopo. Sono invece soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità i mezzi pubblicitari esposti direttamente a cura degli interessati.

Sulle insegne che sporgono dalla porta o dalla facciata grava comunque la tassa comunale d'occupazione di suolo pubblico (TOSAP).